COMUNE DI VODO DI CADORE

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio di Polizia rurale é diretto ad assicurare nel territorio Comunale, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici a tutela e nell'interesse dei beni agro-silvo-pastorali, della cultura agraria e forestale, del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essi connessi al fine di salvaguardare la conservazione e garantire l'incremento del patrimonio.

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dal Piano Regolatore Generale, situate al di fuori del perimetro dei centri abitati, come definito dallo strumento urbanistico Generale.

ART. 2 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Rurale é diretto dal Sindaco e svolto oltre che dagli agenti della Polizia Municipale anche dagli appartenenti alle altre forze di Polizia nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.

ART. 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

Il Sindaco e/o il Responsabile del Settore Polizia Amministrativa provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni; al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

ART. 4 PASCOLO DI ANIMALI

Fatte salve le disposizioni di cui al vigente C.D.S., il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.

Durante le ore notturne il pascolo é permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, é vietato senza avere prima ottenuto espressa autorizzazione dal Comune.

La conduzione di mandrie al pascolo é inoltre subordinata all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dell'autorità sanitaria competente.

La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal Codice della Strada.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, é diferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P.

ART. 5 SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO

Chiunque intenda trasferire il bestiame nei pascoli (Gregge di Pecore, ecc.) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza al Sindaco del comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 320/1954.

Nel caso in cui il bestiame sia stato spostato senza regolare autorizzazione il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa unitamente all'A.S.L. competente per territorio dispone il ritorno del bestiame al comune di residenza.

Il Sindaco per ragioni Igienico Sanitarie e/o Veterinarie può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento bestiame per ragioni di pascolo.

ART. 6 MALGHE

L'utilizzazione delle malghe, nel loro complesso (prato, pascolo, bosco ed infrastrutture) secondo l'uso normale e nel rispetto delle rispettive destinazioni e delle consuetudini locali é regolato dalla L.R. 13/9/78 n. 52 e dalla delibera n. 428 del 12.02.1997 della Giunta Regionale del Veneto e loro successive modificazioni.

ART. 7 DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto.

L'esercizio della caccia e della pesca sono comunque disciplinati dalle vigenti norme statali, regionali e provinciali che regolano le materie.

ART. 8 ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condutture di acqua é obbligato a mantenere i condotti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 9 TRASPORTO DI LEGNAME

E' vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Per la circolazione di carri e slitte valgono le norme di cui al vigente Codice della Strada.

ART. 10 SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario é vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati del raccolto, nonché l'asporto di legna anche se abbandonata.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

ART. 11 PROPRIETA' DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 12 RACCOLTA DEI FUNGHI

La raccolta e commercializazione dei funghi epigei freschi e conservati é disciplinata dalla L.R. 19.08.1996, n. 23 e sue successive modificazioni.

ART. 13 ABBEVERATOI

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato, introdurvi oggetti di qualsiasi specie, e/o utilizzarli per fini legati all'igiene personale. Attorno agli abbeveratoi é vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART. 14 ALTRI ATTI VIETATI

E' altresì vietato:

a) la raccolta, distruzione o danneggiamento di nidi di formiche e l'asportazione di loro uova, larve ed adulti;

- b) la distruzione o danneggiamento di funghi di qualsiasi specie, nonché di frutti spontanei del bosco;
- c) la raccolta, distruzione, danneggiamento o detenzione di esemplari di vegetali erbacei ed arborei di qualsiasi specie con particolare riguardo alla flora alpina;
- d) il Sindaco, ove ricorrano i presupposti di legge e per evitare danneggiamenti, con apposita ordinanza potrà vietare il transito di mezzi a trazione meccanica su strade comunali e vicinali, tratturi e sentieri. Di massima, fermo restando le vigenti norme inerenti gli usi civici e gli istituti regolieri, il transito dei predetti mezzi, ivi compresi i cicli e/o velocipedi, é comunque vietato al di fuori dei siti di cui sopra;
- e) anche ove consentito, é altresì vietato condurre qualsiasi mezzo a trazione meccanica, cicli e/o velocipedi in modo tale da compromettere la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- f) il gettito od abbandono di rifiuti, come avanzi di cibi, involucri di qualsiasi genere e simili;
- g) l'introdurre nel fondo altrui qualsiasi tipo di animale, anche se sotto il controllo del padrone;
- h) il danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, recinzioni, cippi confinari, punti trigonometrici, segnaletiche di ogni tipo;
- i) é vietato danneggiare o distruggere le nidiate degli uccelli e di impadronirsi di uova o neonati di qualsiasi specie di animali selvatici;
- l) é vietato apporre sul terreno segnaletiche di sentieri turistici o alpinistici senza l'autorizzazione del Sindaco.
- m) é vietato spargere esche avvelenate nel territorio e/o impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio;
- n) anche dove é consentita la realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione é comunque vietato, l'uso del filo spinato.

ART. 15 (DISPOSIZIONE SPECIALE) TUTELA DELLA FLORA

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo lett. c) e quelle contenute nella L.R. 15/11/1974 n. 53 e successive modificazioni, si ritiene necessario proteggere e quindi porre in condizioni di particolare tutela, la specie floreale MULGEDIUM ALPINUM O CICERBITA ALPINA, volgarmente chiamata "radicchio di monte", vietandone la raccolta, l'estirpazione, asportazione, danneggiamento o detenzione su tutto il territorio agro-silvo-pastorale del Comune di Vodo di Cadore.

Per l'inossservanza alle presenti disposizioni speciali, ferme restando le disposizioni inerenti la confisca amministrativa e destinazione della flora confiscata di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/1977, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a - fino a chilogrammi 1 da un minimo di 15,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;

b - per ogni chilogrammo e/o frazione di esso, eccedente la quantità di cui al precedente punto a, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

c - per la violazione presunta (rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione di contenitori e/o veicoli, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 600,00 euro).

ART. 16 STRADE

I proprietari dei fondi confinanti e/o attraversati da strade pubbliche, hanno l'obbligo di mantenere le immediate adiacenze (almeno mt. 3 dal ciglio stradale) delle stesse sgombere da alberi, siepi, novellame e/o quant'altro possa pregiudicare la normale viabilità, danneggiare la sede stradale, le annesse opere d'arte (muri di contenimento, scolatoi, canalette, pozzetti di raccolta delle acque, ecc) o provocare dissesti idrogeologici. Dopo l'espletamento di tali operazioni, gli stessi dovranno inoltre provvedere all'asporto del materiale ricavato ed alla successiva pulizia del sito.

Gli stessi, ove consentito, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere o danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada.

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà far effettuare i relativi interventi del caso con spese a totale carico dei proprietari oltre a commisurarne la relativa sanzione.

Nei casi di comprovata ed urgente necessità, inerenti alla tutela dell'incolumità pubblica, il Sindaco potrà procedere d'ufficio anche senza preavviso ai proprietari.

ART. 17 MANUTENZIONE DELLE RIPE

Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi forestali, i proprietari debbono mantenere le ripe di fondi laterali alla strada in stato tale da impedire il franamento del terreno, l'ingombro dei fossi e/o del piano viabile.

Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

ART. 18 TRASPORTI DI LETAME, TERRA ED ALTRI DETRITI

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, é tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

ART. 19 OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Senza autorizzazione dell'autorità comunale, é vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

ART. 20 MALATTIE DELLE PIANTE

In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con le altre strutture sanitarie pubbliche competenti, imaprtirà di volta in volta disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità con le leggi vigenti.

E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati, di denunciare all'autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolosi e diffusivi.

In caso di malattie diffusive o pericolose é vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte alla infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 21 PROTEZIONE DELLE PIANTE

In materia di protezione delle piante si applicano le disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, in tal senso emanate dalla Regione Veneto.

ART. 22 CONCESSIONE DI LEGNATICO

L'Amministrazione Comunale, emanerà, le norme relative alla concessione di qualsiasi tipologia di legnatico di sua proprietà, in favore di privati, Enti e/o Associazioni che ne faranno richiesta.

ART. 23 DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI

E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi se non in armonia alle disposizioni contenute nella Legge 21/11/2000 n. 953 e nelle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" emanate dalla Regione Veneto che ne prevede, tra l'altro, le relative sanzioni.

ART. 24 VENDITA DIRETTA DI PROPRI PRODOTTI

I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al detaglio i prodotti derivanti dalla loro attività agricola, sul luogo stesso di produzione e limitatamente ai prodotti ottenuti esclusivamente dai rispettivi fondi sia per coltura che per allevamento, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 114/98 e successive modificazioni.

ART. 25 PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE

Fermo restando le norme riguardanti il commercio del latte, per la produzione e vendita di latte destinato all'alimentazione umana si osservano le disposizioni del reg.to 9-5-1929, n. 994; del D.M. 14-5-1988, n. 212; del D.M. 29-5-1991, n. 222; della Legge 3-5-1989, n. 169; del DD.MM. 9-5-1991, n. 184 e 185 e della circolare del Ministero della Sanità 3-12-1991, n. 24 nonché delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento d'igiene e del T.U. delle Leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265 e loro successive modificazioni.

ART. 26 VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni di cui alle normative vigenti.

ART. 27 SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

Per i terreni confinanti con strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette una volta all'anno e occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco e/o Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa intimerà agli interessati di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

ART. 28 DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

E' vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

Sono pure vietate le derivazioni abusive; le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.

ART. 29 POZZI DI IRRIGAZIONE

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza avere ottenuto specifica autorizzazione Regionale, su conforme parere del Genio Civile.

ART. 30 INQUINAMENTO

E' vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non é permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, é ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

ART. 31 SCARICO ABUSIVO

E' vietato lo scarico su terreni e fondi agricoli, di rifiuti di ogni tipo, con l'eccezione di materiali inerti di cava atti alla manutenzione delle strade campestri e di rifiuti di cui sia stata accertata da parte dell'A.S.L. e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo.

In tutto il territorio comunale é comunque vietata qualsiasi forma di scarico abusiva di rifiuti di ogni genere.

ART. 32 USO DEI LIQUAMI

L'uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendati prodotti da rifiuti é ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l'ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde idriche.

ART. 33 TRATTAMENTI SANITARI

I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia (DPR 1255/68 e altre normative seguenti). Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti del terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.

In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni é vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comuque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

ART. 34 FABBRICATI RURALI

I proprietari di fabbricati rurali situati nelle immediate adiacenze di pubbliche strade, mulattiere, sentieri e/o servitù di pubblico passaggio, per la sicurezza ed il decoro pubblico, ed al fine di evitare l'annidarsi di rettili e/o animali randagi, dovranno:

- a. mantenere l'immobile in buono stato di conservazione;
- b. provvedere annualmente all'estirpazione delle erbe infestanti sulla perimetrazione dell'immobile ed allo sfalcio delle pertinenze dello stesso;
- c. mantenere sia l'immobile che le pertinenze dello stesso in modo convenientemente pulito, dignitoso e sgombero da qualsiasi sorta di rifiuto, nel pieno rispetto della tutela ambientale e del decoro paesaggistico locale.

ART. 35 PREVENZIONE INCENDI

Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo é consentito con l'osservanza delle disposizioni di Prevenzione Incedi (D.P.R. n.° 547/55 e succ. mod. ed integr.), del T.U.L.P.S. 18-6-1931 n. 773 e del relativo regolamento 6-5-1940, n. 635 ed a quelle di cui al D.M. 31-7-1934 modificato dal successivo D.L. 12-5-1937, recanti norme di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali e successive modificazioni.

ART. 36 STALLE

Le stalle con due o più bovini o equini debbono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità con le disposizioni del R.D.L. 1-12-1930 n. 1682, modificato dalla Legge 25-6-1931 n. 925 e secondo le modalità del Vigente Regolamento d'Igiene dell'A.S.L., nonché, in via generale, degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Il letame deve essere raccolto in concimaie con platea impermeabile ubicata comunque a debita distanza da corsi d'acqua.

La raccolta di letame fuori della concimaia é permessa solo in aperta campagna a distanza adeguata dai corsi d'acqua e in posizione tale che sia evitato l'inquinamento del sottosuolo freatico.

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e modalità che assicurino le migliori condizioni d'igiene. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.

Le stalle non devono essere in comunicazione con locali di abitazione.

ART. 37 SMALTIMENTO ANIMALI MORTI

In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffusive, o comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposto lo smaltimento della carcassa secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria e le prescrizioni A.S.L. emanate in via generale e specifiche.

ART. 38 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

La definizione delle sanzioni é dettata dall'allegato n. 1.

ART. 39 RIMESSA IN PRISTINO

Quando la trasgressione abbia recato o rechi danno al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alle persone civilmente responsabili o solidamente obbligate la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di impedimento, il Sindaco potrà far eseguire d'ufficio gli occorrenti lavori, addebitando le spese agli interessati.

ART. 40 DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga il Regolamento di Polizia Rurale deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 26.03.1976

ART. 41 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entrerà in vigore secondo la normativa vigente.

ELENCO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Allegato n. 1

Ferme restano le disposizioni di cui al sistema sanzionatorio della normativa vigente relativo alla specifica casistica, al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- art. 4	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 5	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 6	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 7	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 8	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 9	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 10	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 11	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 12	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 13	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 14	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 15	(disposizione speciale)
- art. 16	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 17	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 18	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 19	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 20	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 21	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 22	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 24	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 25	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 26	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 27	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 28	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 29	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 30	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 31	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 32	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 33	da euro 25,00 a euro 150,00
- art. 34	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 35	da euro 50,00 a euro 300,00
- art. 36	da euro 25,00 a euro 150,00
- art.37	da euro 25,00 a euro 150,00